

I MAGISTRATI E L'USO DEI SOCIAL. APPUNTI SULLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DI CATEGORIA NELL'ERA DELLA COMUNICAZIONE DI MASSA.*

di Luca Longhi**

Sommario. 1. Premessa. Il recente invito alla sobrietà del Presidente Mattarella. – 2. Il profilo etico-comportamentale del magistrato oltre le previsioni tipizzate del d.lgs. n. 109/2006. – 3. I doveri del magistrato di fronte ai cittadini alla luce della legittimazione democratica della giurisdizione. – 4. A mo' di conclusioni. Democrazia giurisdizionale e giusto processo.

192

1. Premessa. Il recente invito alla sobrietà del Presidente Mattarella.

Nell'era dei *social media*, in cui tutti sono chiamati ad esprimersi sui fatti più disparati, mettendo in piazza i propri pensieri ed i propri gusti, si impongono all'opinione pubblica i temi dell'educazione e della reputazione digitale, ovverosia del comportamento e dell'immagine che ciascuno di noi assume sulla rete.

Questi elementi, già di particolare rilievo in linea generale da un punto di vista sociologico, rivestono, invece, interesse del tutto peculiare in una prospettiva giuridica con riferimento a categorie specifiche di soggetti cui sono affidate pubbliche funzioni, come i magistrati.

Dell'argomento si è di recente occupato il Presidente della Repubblica, in occasione di un intervento alla Scuola Superiore della Magistratura a Scandicci, nel quale ha ammonito la platea togata sui rischi di un uso poco accorto dei *social*, invitando alla sobrietà dei comportamenti, anche a garanzia dell'imparzialità della funzione¹.

* Sottoposto a referaggio.

** Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico – Università Telematica "Pegaso".

¹ In particolare, nella circostanza (il 5 aprile 2019), il Presidente della Repubblica ha avuto modo di dichiarare: «Una questione nuova, tra le più delicate, è l'uso dei social media da parte dei magistrati; sono strumenti che se non amministrati con prudenza e discrezione, possono offuscare la credibilità e il prestigio della funzione giudiziaria [...] la qualificazione professionale [...] non può prescindere, anche a garanzia dell'imparzialità, da un profondo rispetto della deontologia professionale a da

Si tratta di un tema di assoluta importanza (come testimonia, del resto, il fatto che il Presidente Mattarella abbia ritenuto di dedicargli giustamente la propria attenzione) che permette di riflettere sui confini della responsabilità disciplinare dei magistrati in rapporto alle nuove tecnologie, sempre più invasive – e, quasi, *minacciose* – della sfera privata e della riservatezza di ciascuno.

In questa sede, prendendo le mosse proprio dalle dichiarazioni del Capo dello Stato, si proverà a ragionare dei profili di responsabilità dei magistrati nell'uso dei *social* anche in relazione alla legittimazione democratica della giurisdizione, nell'accezione ed entro i limiti in cui tale espressione assume validità nel nostro ordinamento costituzionale.

2. Il profilo etico-comportamentale del magistrato oltre le previsioni tipizzate del d.lgs. n. 109/2006.

La prepotente affermazione dei *social* nelle nostre vite riporta di attualità – sotto un'altra luce – il tema della rilevanza disciplinare delle condotte tenute dai magistrati anche al di fuori dello svolgimento delle relative funzioni, dopo che la novella del 2006 e la stessa giurisprudenza disciplinare avevano profondamente modificato la precedente visione ancorata ad un certo perbenismo etico (si pensi all'art. 18 r.d. n. 511/1946, in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, abrogato proprio per effetto del d.lgs. n. 109/2006, e all'antico riferimento ivi contenuto alla lesione del *prestigio* dell'ordine giudiziario²).

sobrietà nei comportamenti», aggiungendo poi che «[la magistratura] non deve mai farsi suggestionare dal clamore mediatico intorno ai processi, da spinte emotive evocate da un presunto e indistinto sentimento popolare». Cfr. *Il Messaggero* del 6 aprile 2019, articolo a firma di C. Guasco.

² Ai sensi della disposizione abrogata, «[i]l magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti». Sull'argomento, si rinvia a L. Longhi, *Studio sulla responsabilità disciplinare dei magistrati*, Napoli, 2017, p. 144 ss.

Ed invero, proprio alla luce del nuovo orientamento interpretativo – giustificato dal nuovo contesto socio-culturale (mutato già a partire dagli anni sessanta³) prima ancora che dalla riforma intervenuta – il monito del Presidente della Repubblica ad uso accorto dei *social* si rivela quanto mai opportuno, ben al di là delle singole fattispecie sanzionabili, invitando i magistrati ad indossare un abito mentale di correttezza piuttosto che al mero rispetto dei divieti disciplinari previsti dalla legge.

Si è trattato di un richiamo assolutamente doveroso, tenuto conto dell'avvento delle nuove tecnologie che attentano sempre più alla privacy dei soggetti (esponendoli, talora, anche alla tentazione di cedere a vere e proprie forme di esibizionismo) e dell'insufficienza del diritto disciplinare a fissare modelli etici per ciascuna categoria professionale, viepiù nel quadro della società pluralista definita dalla Costituzione, dalla quale è scaturito un ceto giuridico non più monoclasse, come nello Stato liberale, che potrebbe non riconoscersi necessariamente in un nucleo comune di valori e riferimenti culturali⁴.

Eppure, il moltiplicarsi di vicende legate ad un utilizzo non sempre misurato delle piattaforme virtuali da parte di taluni magistrati⁵ ha indotto a varie riprese l'opinione

³ Si vedano, *ex multis*, CSM, 4 luglio 1964, in proc. n. 74 («[i]l comportamento del magistrato, il quale mantenga una relazione intima con una donna, frequentandone assiduamente la casa e facendosi notare quasi quotidianamente con lei nella propria automobile – sì da ingenerare sfavorevoli e facili illazioni nell'opinione pubblica – non è consono ai doveri di un appartenente all'ordine giudiziario e pertanto costituisce illecito disciplinare»); CSM, 20 ottobre 1962, in proc. n. 19 («[c]ommette illecito disciplinare il magistrato il quale abbia numerose volte frequentato un casinò municipale sito nel territorio del mandamento di cui era pretore, qualificandosi per avvocato ed ottenendo così la relativa tessera d'ingresso»); CSM, 5 febbraio 1965, in proc. n. 85 («[i]l fatto che un magistrato si faccia notare in stato di ebbrezza per le strade del luogo dove è unico pretore e frequenti dei bar fino a tarda notte, menoma in modo rilevante la fiducia e la considerazione di cui un giudice deve godere, ed è tale da compromettere gravemente il prestigio dell'ordine giudiziario»); CSM, 8 maggio 1965, in proc. n. 82 («[c]ommette illecito disciplinare il magistrato che intraprenda una relazione amorosa con l'amanuense addetta all'ufficio e mantenga tale relazione anche dopo il licenziamento della donna»); CSM, 14 luglio 1962, in proc. n. 36 («[c]ommette illecito disciplinare il magistrato che, nel luogo ove esercita le sue funzioni, pur essendo coniugato con figli, tenga una relazione amorosa con una ragazza diciottenne, con la quale pernotti anche in un pubblico esercizio ed usi incontrarsi con lei quasi quotidianamente in un vicino comune, così da trascurare gravemente il servizio e da suscitare pubblico scandalo e generale riprovazione»).

⁴ Si pensi anche solo al tema delle correnti interne alla magistratura e della partitizzazione dell'elezione dei membri del CSM. Sul punto, si vedano C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, ed. 1976, p. 1283 e A. Pizzorusso, *art. 108*, in G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1992, p. 22 ss.

⁵ L'articolo giornalistico richiamato nella nota 1 riferisce, tra gli altri, dei casi di un pubblico ministero responsabile di indagini di un importante processo, immortalata ad una festa privata mentre

pubblica e le istituzioni stesse ad occuparsi del fenomeno, con il rischio di un ritorno ad un approccio eticizzante – perlomeno a livello epidermico – ad una questione che reclama, invece, rigore e assoluta serietà di analisi.

Nella disciplina vigente, le disposizioni che mirano a regolamentare le limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati in relazione ai doveri correlati al loro *status* sono da identificarsi nell'art. 2, co. 1, lettere *u)*, *v)* e *aa)* d.lgs. n. 109/2006, aventi ad oggetto rispettivamente «la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui⁶»; «pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106⁷» e «il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati».

Le fattispecie richiamate possono trovare applicazione proprio in rapporto ad un utilizzo imprudente dei *social* che costituiscono, evidentemente, uno dei più efficaci mezzi di divulgazione di pensieri, immagini e contenuti al giorno d'oggi.

Va da sé che la qualità di magistrato – e lo svolgimento della correlativa funzione (leggi anche: *missione*) – lungi da qualsiasi valutazione moralistica al riguardo, consiglierebbe un uso assolutamente accorto di tali strumenti (quando non addirittura, in taluni casi, un'astensione totale) in relazione alla condivisione di

un avvocato, difensore di uno degli indagati nel medesimo procedimento, le baciava i piedi; del pubblico ministero titolare delle indagini su un'esplosione nella quale rimase ferito un noto attore televisivo, che si era lasciata andare sulla rete ad apprezzamenti sul suo aspetto fisico; del pubblico ministero che pubblicava in rete video di ricette e consigli di benessere, tutti sottoposti nell'ultimo periodo – a vario titolo e con esiti diversi – all'attenzione della Sezione disciplinare del CSM.

⁶ Sulla distinzione tra il dovere di riservatezza di cui all'art. 2, co. 1, lett. *u)* e il generale dovere di riserbo di cui al precedente art. 1, cfr. S. Di Amato, *La responsabilità disciplinare dei magistrati*, Milano, 2013, p. 303.

⁷ «Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento».

aspetti privati così come, a maggior ragione, di fatti o informazioni inerenti al servizio.

La *ratio* di tale limitazione – che, al di fuori delle previsioni richiamate, viene talora genericamente individuata in ragioni di mera opportunità (pure, a loro modo, rilevanti quando si approccia la materia deontologica) – può essere rinvenuta, in una prospettiva più strettamente giuridica, nell’art. 1 d.lgs. n. 209/2006 e nel rispetto da parte dei magistrati dei doveri ivi sanciti di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio.

Ciascuno di tali doveri concorre a delineare il profilo comportamentale del magistrato, cui non si confà certamente una condotta digitale troppo disinvolta, anche solo dal punto di vista – più intuitivo rispetto agli altri – del riserbo⁸, al di là delle ipotesi sanzionate in modo puntuale ai sensi degli artt. 2 ss. d.lgs. n. 109/2006.

I doveri peculiari del magistrato enumerati dall’art. 1 cit. ritrovano, peraltro, il proprio precedente logico-giuridico nei doveri costituzionali, innanzitutto, nei doveri di disciplina ed onore in capo ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di cui al secondo comma dell’art. 54 Cost., ma anche, più in generale, nell’adempimento dei doveri di solidarietà (artt. 2 e 4 Cost.) nello svolgimento del servizio a vantaggio della collettività.

Ma è l’impianto complessivo della Carta, a ben vedere, che scolpisce i profili della magistratura in coerenza con la delicatezza della fondamentale funzione affidatale (*ius dicere*), anche nelle parti in cui non ha mai trovato finora una compiuta attuazione da parte del legislatore (è il caso del terzo comma dell’art. 98 Cost. in tema di limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, da cui dovrebbe pur evincersi, in un certo senso – e malgrado l’applicazione che se ne è

⁸ Il CSM, già prima dell’introduzione della novella del 2006 (con delibera 14 settembre 2001), aveva avuto modo di definire il dovere di riserbo nei seguenti termini: «[...] la discrezione e la prudenza non solo nell’esprimere ma anche nel far percepire i propri sentimenti e le proprie opinioni, sicché si possa dubitare delle doti di indipendenza e di imparzialità, danneggiando la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione».

data in questi primi settant'anni – una qualche attitudine di ritiratezza dalla *mischia* congeniale ad un corretto svolgimento della funzione⁹).

Del resto, il profilo che emerge dall'itinerario di principi sommariamente abbozzato in questa sede non è poi così distante – in una versione, evidentemente, aggiornata all'odierno contesto ordinamentale – dall'antico modello ciceroniano del giudice *sine spe ac metu*, avuto riguardo alla credibilità della funzione a garanzia precipua dei cittadini, veri *titolari* della giurisdizione nell'accezione che sarà illustrata *infra*.

3. I doveri del magistrato di fronte ai cittadini alla luce della legittimazione democratica della giurisdizione.

La riforma della responsabilità disciplinare dei magistrati cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente ha perseguito, tra le altre, la finalità di adeguare la materia alla prospettiva costituzionale espressa dagli artt. 101 ss. Cost., spostandone il baricentro dalla dimensione corporativa e autoreferenziale dell'*antico regime* (cfr. artt. 17 ss. abr. r.d. n. 511/1946) ad un'ottica pienamente coerente con i principi democratici (a partire proprio dall'art. 1 Cost.) e con quella che può essere definita legittimazione democratica della giurisdizione¹⁰.

Detta locuzione, in un sistema come il nostro in cui le nomine dei magistrati avvengono per concorso (art. 106 Cost.), assume un significato, se possibile, ancor più profondo rispetto a modelli elettivi di organizzazione giudiziaria, nei quali il collegamento con la sovranità popolare apparirebbe *prima facie* maggiormente intuitivo ed evidente.

Il duplice collegamento con il popolo espresso dall'art. 101 Cost. – nel primo comma, in maniera esplicita e, in via mediata, nel richiamo alla legge di cui al secondo comma, che costituisce, a sua volta, una manifestazione pura della sovranità

⁹ Sul punto, si rinvia a L. Longhi, *Il divieto di iscrizione a partiti politici per i magistrati collocati fuori ruolo per motivi elettorali. Riflessioni a margine del cd. caso Emiliano*, in www.osservatorioaic.it, 18 settembre 2018.

¹⁰ In questi termini, ad es., R. Romboli, *La nuova disciplina ed il ruolo del giudice oggi*, in *Foro it.*, 2006, p. 51.

popolare attraverso il ruolo rivestito dal Parlamento (cfr. art. 70 Cost.)¹¹ – racchiude *in nuce* quest’idea di democrazia giurisdizionale, in piena armonia, del resto, con il complessivo disegno costituzionale.

È il caso, ad esempio, dell’ultimo comma dell’art. 102 Cost. in tema di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia, che – sebbene limitata a casi e forme particolari – costituisce un’ulteriore traccia del nesso esistente tra sovranità popolare e giurisdizione, così come deve essere, d’altronde, in un ordinamento democratico, per una delle funzioni fondamentali dello Stato.

È il caso, ancora, del secondo comma dell’art. 104 Cost., ovverosia della scelta dei Costituenti di collocare il Presidente della Repubblica, quale punto cruciale del circuito costituzionale¹², al vertice del c.d. organo di autogoverno della magistratura¹³ (eteropresidenza¹⁴) – pur con i problemi di coordinamento sistematico che essa comporta¹⁵ – giustificata dalla *ratio* di limitare l’isolamento in senso corporativo della categoria (in uno alla disposizione relativa alla composizione mista del Consiglio, art. 104, co. 4 Cost.), preservandone, al contempo, le prerogative di autonomia e indipendenza (art. 104, co. 1 Cost.) e mantenendola inserita appieno nella trama democratica definita nella Carta¹⁶.

La formula organizzativa prescelta per il CSM esprimeva, nelle intenzioni dei Costituenti, un perfetto equilibrio tra l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine

¹¹ Sul punto, si rinvia alle considerazioni formulate in L. Longhi, *La certezza del diritto oggi tra sovranità legislativa e democrazia giurisdizionale*, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, n. 1/2019.

¹² Cfr. G. Guarino, *Il Presidente della Repubblica italiana*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1951, p. 903 ss.; A. Baldassarre, C. Mezzanotte, *Il Presidente della Repubblica fra unità maggioritaria e unità nazionale*, in *Quad. cost.*, 1985, p. 5 ss.

¹³ In relazione al controverso carattere di organo di autogoverno, invalso nel lessico giuridico, al di là della sua correttezza formale, si evidenzia che l’art. 15 abr. l. n. 180/1981 qualificava in tal modo l’organo istituito per la magistratura militare. Sul punto, si vedano le considerazioni critiche di A. Pizzorusso, *Problemi definitivi e prospettive di riforma del C.S.M.*, in *Quad. cost.*, 1989, p. 473 ss., che parla di «sommarietà» ed «ambiguità» di tale definizione.

¹⁴ Sui profili dell’eteropresidenza, si veda il fondamentale contributo di L. Arcidiacono, *La presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura*, in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, II, Milano, 1988, p. 35 ss.

¹⁵ Per una ricostruzione dei quali, si veda A. Moretti, *Il Presidente della Repubblica come Presidente del CSM*, Napoli, 2011, p. 76 ss. Sul rapporto tra l’art. 87, c. 10, Cost. e l’art. 104, c. 2, Cost., si veda L. Arcidiacono, cit., p. 38 ss.

¹⁶ Sull’argomento, si veda S. Bartole, *Consiglio Superiore della Magistratura: due modelli a confronto*, in *Quad. cost.*, 1989, p. 427 ss. Proprio la natura e la composizione del CSM, attraverso la sintesi tra rappresentanze dell’ordine giudiziario e istanze politiche del Paese presenti in Parlamento, costituiscono un ulteriore fattore di unità ordinamentale. Sul punto, cfr. L. Arcidiacono, cit., p. 59.

giudiziario, da un lato, e la garanzia del corretto esercizio della funzione giurisdizionale nell'interesse generale, dall'altro, nel contesto di quella idea di democrazia più volte evocata in questa sede.

Ecco perché le recenti dichiarazioni del Capo dello Stato, nelle sue vesti di Presidente del CSM¹⁷, sulla condotta digitale dei magistrati sono particolarmente meritevoli di attenzione, in relazione sia al loro contenuto sia alla peculiare posizione rivestita nel quadro dell'ordinamento giurisdizionale.

Ulteriori elementi di raccordo tra giurisdizione e sovranità popolare nell'architettura costituzionale sono da ravvisarsi, poi, nel meccanismo di selezione dei magistrati mediante il principio del concorso (art. 106, c. 1, Cost.), che stabilisce un legame tra la magistratura e lo Stato-comunità, da cui la prima trae la propria legittimazione democratica¹⁸ e, dunque, il senso della propria *rappresentanza* (in forza della quale la giustizia è amministrata *in nome* del popolo, cfr. art. 101, c. 1, Cost.)¹⁹.

In tale prospettiva, il contatto della magistratura con la società, come si è avuto modo di constatare sopra, acquista rilievo specifico alla luce di diversi parametri costituzionali, dal principio democratico (art. 1) al principio solidarista (art. 2), dal principio di eguaglianza (art. 3) allo stesso principio lavorista (art. 4), in relazione proprio all'accesso alla carriera.

Inoltre, le garanzie di terzietà e imparzialità (art. 111 Cost.) sono dettate a tutela dei cittadini in correlazione con l'eguaglianza davanti alla legge (art. 3, c. 1 Cost.) cui i giudici sono soggetti ai sensi del secondo comma dell'art. 101 Cost.

In tema di imparzialità dei magistrati, riveste tradizionalmente un certo rilievo il

¹⁷ Sulla tesi della c.d. «doppia Presidenza», che distingue giuridicamente la figura del Presidente della Repubblica da quella di Presidente del CSM, si veda G. D'Orazio, *La doppia Presidenza e le sue crisi (il Capo dello Stato e il Consiglio Superiore della Magistratura)*, in *Quad. cost.*, 1992, p. 255 ss.

¹⁸ Sul punto, si veda M. Patrono, *Scenari per una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura*, in *Quad. cost.*, 1989, p. 458.

¹⁹ Sull'idea della c.d. rappresentanza istituzionale, si veda S. Staiano, *In tema di teoria e ideologia del giudice legislatore*, in www.federalismi.it, 12 settembre 2018. Sull'argomento, si vedano, da ultimo, A. Ruggeri, *Crisi della rappresentanza politica e "Stato giurisdizionale" (nota minima su un'annosa e irrisolta questione)*, in www.federalismi.it, 28 novembre 2018 e G. Laneve, *Legislatori e giudici nel contesto delle trasformazioni costituzionali della globalizzazione: alcune riflessioni*, in www.rivistaaic.it, n. 4/2018, p. 415 ss.

profilo dell'apparenza (si pensi alla celebre metafora della moglie di Cesare²⁰), oggi non più secondo una visione di conformismo etico²¹ – superata ormai, come osservato, dalla progressiva instaurazione di uno spirito laico nella giurisprudenza disciplinare oltre che dagli intervenuti sviluppi normativi – quanto piuttosto a beneficio esclusivo della corretta amministrazione della giustizia e della credibilità della funzione agli occhi dei cittadini.

4. A mo' di conclusioni. Democrazia giurisdizionale e giusto processo.

Alla luce delle argomentazioni formulate nei paragrafi che precedono e delle vicende illustrate (cfr. nota 5), si possono aggiungere ancora le seguenti considerazioni conclusive sul profilo etico-comportamentale dei magistrati.

Ancora una volta, il punto di partenza obbligato di ogni discorso in materia non può che essere rappresentato dall'art. 101 Cost. – collocato, non a caso, all'apertura del titolo dedicato alla magistratura – che esprime in maniera efficace il senso profondo del concetto, più volte richiamato qui, di democrazia giurisdizionale e dei doveri che esso comporta.

In particolare, ai sensi del suo secondo comma, «i giudici sono soggetti soltanto alla legge»²².

Ebbene, se è vero che l'impiego dell'avverbio «soltanto» vale ad enfatizzare il

²⁰ Sulla quale, si veda R. Manfellotti, *La moglie di Cesare e l'Uomo Ragno. Brevi note sulla partecipazione dei magistrati alla competizione politica*, in M. Della Morte (a cura di), *La disegualianza nello Stato costituzionale*, Napoli, 2016, p. 306 ss.

²¹ In termini critici di tale impostazione, si veda N. Rossi, *Sorvegliare e punire... (note sulla disciplina dei magistrati nel progetto di "riforma" dell'ordinamento giudiziario)*, in *Questione giust.*, n. 5/2004, p. 829, che evidenzia i rischi insiti nella fondazione di un «diritto disciplinare dell'apparenza» ispirato alla pretesa di misurare qualsiasi condotta del magistrato non solo sul piano della realtà effettuale ma anche sul terreno meramente simbolico dell'apparenza». Del medesimo avviso, S. Erbani, *La giustizia disciplinare*, in *Quest. giust.*, n. 1/2006, p. 135, il quale evidenzia la contrarietà del giudizio di apparenza con il principio di legalità e con la tipizzazione degli illeciti (*nulla poena sine lege*). A tale modello non è estraneo il rischio di favorire un certo conformismo giudiziario. Sul punto, cfr. G. Ferri, *La responsabilità disciplinare dei magistrati per illeciti extrafunzionali*, in *Quest. giust.*, p. 84.

²² Sul punto, si segnala la diversa lettura dell'art. 101 Cost. contenuta in D. Bifulco, *Il giudice è soggetto soltanto al «diritto»*. *Contributo allo studio dell'articolo 101, comma 2 della Costituzione italiana*, Napoli, 2008.

profilo dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, ponendo quest'ultima (*rectius*, ciascun giudice) al riparo da condizionamenti da parte degli altri poteri (e, segnatamente, del Governo), è altrettanto vero che non può essere sottovalutato il dato della soggezione alla legge (*iudex sub lege*), quale imprescindibile presidio di garanzia per il cittadino nell'ambito dello Stato di diritto.

Solo in quest'ottica di bilanciamento tra poteri (reso necessario dalla divaricazione tra *gubernaculum* e *iurisdictio*²³), la magistratura può ritrovare la propria legittimazione democratica (nell'accezione sopra osservata) funzionale al corretto adempimento della rappresentanza ad essa attribuita ai sensi del primo comma dell'art. 101 Cost.

In caso contrario – sminuendo, cioè, la portata del *vincolo* racchiuso nella legge (*legum omnes servi sumus...*) – si rischia di svilire il significato stesso della funzione (che altro non è che *dicere ius*²⁴), facendo del giudice un libero creatore del diritto e abbandonando l'ordinamento al *caos* dell'incalcolabilità²⁵.

D'altronde, lo stesso dovere di osservanza delle leggi di cui all'art. 54 Cost. – mai valorizzato abbastanza dalla dottrina²⁶ – non può non imporsi anche e soprattutto a chi quelle leggi è chiamato ad applicarle né si può ritenere che il richiamo alla Costituzione nel binomio (leggi-Costituzione) ivi contenuto possa attenuare l'effettività delle norme giuridiche, potendo tutt'al più solo rafforzarla nel quadro delle garanzie apprestate dall'ordinamento.

La fedeltà ai doveri correlati alla funzione e allo *status* deve costituire, a suo modo,

²³ La divaricazione tra *gubernaculum* e *iurisdictio* e l'affermazione del principio di separazione dei poteri, tra i capisaldi del costituzionalismo moderno, trae origine dagli studi di Locke e di Montesquieu. Sul punto, si vedano J. Locke, *Due trattati sul governo* (1690), trad. it., Torino, 2010 e C.L. Montesquieu, *L'Esprit des Lois* (1748), trad. it., Milano, 1989. Per una ricostruzione del problema si veda T.F. Giupponi, *Il conflitto tra giustizia e politica. Verso una "democrazia giudiziaria"?*, in www.forumcostituzionale.it, 9 maggio 2016.

²⁴ Sul punto, si veda G. Verde, *Il processo sotto l'incubo della ragionevole durata*, in *Studi in onore di Massimo di Lauro*, Padova, 2012, p. 371.

²⁵ Su quest'idea si vedano N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016, *passim* e A. Lucarelli, *Nuovi modelli di incalcolabilità del diritto*, in A. Apostoli e M. Gorlani (a cura di), *Crisi della giustizia e (in)certezza del diritto* (Atti del Convegno del Gruppo di Pisa, Brescia 24 novembre 2017), Napoli, 2018, p. 123 ss.

²⁶ In una letteratura giuridica complessivamente sbilanciata sul versante dei diritti, si segnala nel periodo recente, solo a titolo meramente esemplificativo, il prezioso contributo di L. Violante, *Il dovere di avere doveri*, Torino, 2014, che esprime, non a caso, un invito a una riscoperta *culturale* del concetto di dovere.

un fattore di *coesione* (nella traccia indicata dall'art. 2 Cost.) – in termini, ad esempio, di unità della giurisprudenza e, per quanto possibile, di prevedibilità delle decisioni²⁷ – in relazione al ruolo che i magistrati svolgono all'interno della società²⁸, contribuendo anch'essa a cementare lo spirito di identificazione dei cittadini nei valori e nelle regole espressi dall'ordinamento giuridico.

Non è un caso, peraltro, che nella radice etimologica dell'attività svolta dai giudici (*iuris prudentia*) possa leggersi anche un certo richiamo ad una virtù *etica*²⁹ – la prudenza, appunto – cui il singolo magistrato deve in qualche modo informare il proprio operato (si veda, ad esempio, l'art. 116 c.p.c. in tema di *prudente* apprezzamento in sede di valutazione delle prove).

In altri termini, il richiamo all'adesione da parte dei giudici a precisi doveri comportamentali (prima ancora che strettamente disciplinari) – ben lungi da una prospettiva di conformismo morale e tenuto conto della diffusione su vasta scala delle nuove tecnologie con i problemi che il loro utilizzo inevitabilmente implica – appare quanto mai opportuno nel superiore interesse al buon andamento della funzione giurisdizionale.

Si tratta, com'è evidente, di una funzione fondamentale, che non può che essere amministrata nelle sedi³⁰ qualificate e nel rispetto di forme solenni³¹ (il «giusto processo» come previsto dall'art. 111 Cost.), richiedendo, allo scopo, *ministri* all'altezza, sotto tutti i punti di vista, della delicata missione ad essi attribuita.

²⁷ Cfr. N. Irti, cit., p. 144 ss.

²⁸ Già M. Nigro, *Il giudice amministrativo oggi*, in *Foro it.*, 1978, V, p. 161, osservava la trasformazione del ruolo del giudice, collocato non più all'esterno della società, ma al centro di essa.

²⁹ Non è casuale che, proprio insieme alla giustizia (nonché alla sapienza e alla temperanza), la *prudentia* sia annoverata tra le virtù cardinali della religione cattolica (e, più in generale, sia pure con diverse sfumature, faccia parte del patrimonio del pensiero occidentale).

³⁰ Di qui il richiamo ai cc.dd. processi mediatici nelle dichiarazioni del Presidente Mattarella (v. nota 1).

³¹ Già S. Satta, *In difesa del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1947, IV, p. 45, osservava che «nel processo si celebra l'atto più solenne della vita dello Stato, che è la realizzazione del suo ordinamento giuridico».

Abstract: Il presente articolo affronta i profili di responsabilità disciplinare dei magistrati in relazione all'utilizzo dei social network a partire dal recente invito alla sobrietà del Presidente Mattarella e da alcuni casi pratici.

Abstract: This article analyses the disciplinary responsibility profiles of judges in relation to the use of social networks starting from the recent invitation to sobriety expressed by President Mattarella and from some practical cases.

Parole chiave: Responsabilità disciplinare dei giudici – deontologia – social network – democrazia giurisdizionale – giusto processo

Key words: Disciplinary responsibility of the judges – professional ethics – social networks – jurisdictional democracy – fair process.